

IVA

Liquidazione periodica del IV° trimestre: invio entro il 28 febbraio

di **Alessandro Bonuzzi**

Entro il **prossimo 28 febbraio** i soggetti passivi Iva mensili e trimestrali “speciali” devono inviare i dati delle/a **liquidazioni/e periodiche/a Iva** dell'ultimo trimestre del 2017. La comunicazione deve essere altresì effettuata dai **contribuenti trimestrali “normali”**, ancorché per tali soggetti la liquidazione del **4° trimestre** avviene direttamente in sede di dichiarazione annuale.

Si ricorda che l'invio della comunicazione:

- va effettuato anche nel caso di liquidazione con “**eccedenza a credito**”;
- è **trimestrale**, a **prescindere dalla periodicità** delle liquidazioni periodiche, e scade **l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre**, ad eccezione della comunicazione del II° trimestre che va presentata entro il 16 settembre.

Sono **esonerati** dall'obbligo comunicativo i contribuenti non tenuti alla presentazione della **dichiarazione annuale Iva** oppure all'effettuazione delle **liquidazioni periodiche**. Trattasi di:

- minimi;
- forfettari;
- associazioni sportive dilettantistiche in regime forfettario *ex* 398/1991;
- soggetti che svolgono attività di intrattenimento;
- soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

Inoltre, non devono essere trasmessi i trimestri nei quali il contribuente non ha effettuato **nessuna operazione**.

Non entrano, poi, nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva i dati delle **fatture di acquisto ricevute in un anno ma registrate nell'anno successivo** nell'apposito sezionale del registro Iva acquisti, così come da indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 1/E/2018](#). Ciò in quanto queste operazioni non concorrono alle liquidazioni periodiche e la relativa Iva è detratta direttamente nel **quadro VF** del modello dichiarativo annuale.

Pertanto, le **fatture di acquisto 2017**:

- ricevute lo scorso anno;
- che non sono state inserite nelle liquidazioni periodiche del 2017;
- registrate nel 2018;

non dovranno essere incluse nella comunicazione da presentare entro il 28 febbraio 2018.

Il **modello** da utilizzare per l'invio è quello approvato dall'Agenzia delle Entrate con il [provvedimento 27 marzo 2017](#), composto dal **frontespizio** e dal **quadro VP** nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica.

Nel **rigo VP13** della **prossima comunicazione** deve essere indicato l'**acconto Iva dovuto** per l'anno 2017 **anche se non effettivamente versato** (se però l'acconto era **inferiore a 103,29 euro** non andava versato e **il rigo VP13 non va compilato**).

L'acconto Iva 2017 **effettivamente pagato**:

- per i contribuenti mensili, ha concorso a formare il saldo della **liquidazione Iva del mese di dicembre 2017**, il cui versamento è scaduto lo scorso 16 gennaio;
- per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori e distributori di carburante), concorrerà a determinare il saldo Iva del **IV° trimestre 2017**, il cui versamento scadrà il 16 febbraio;
- per i contribuenti trimestrali "normali", rientrerà nel computo del **saldo della dichiarazione Iva** relativa al 2017 in scadenza il 16 marzo 2018, salvo differimento.

Occorre, poi, tener conto che i **contribuenti trimestrali "normali"** non devono compilare il **rigo VP12** - *"Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali"* - del modello relativo al **IV° trimestre**.

Infine, è appena il caso di precisare che il **riferimento normativo** della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva è l'[articolo 4, comma 2, del D.L. 193/2016](#) che ha introdotto l'[articolo 21-bis nel D.L. 78/2010](#).

Master di specializzazione
**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**
Scopri le sedi in programmazione >